



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI O CARICHE A PROFESSORI E RICERCATORI COLLOCATI IN QUIESCENZA

Emanato con D.R. n.287 del 07/04/2022 (affisso all'Albo prot. n.27594 Rep. N.118 dell'11.04.2022)

Art. 1 Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di conferimento di incarichi e di cariche a professori e ricercatori dell'Università di Napoli L'Orientale collocati in quiescenza.

Art. 2 Incarichi conferibili e cariche attribuibili, durata e divieti

1. Ai professori e ricercatori dell'Università di Napoli L'Orientale collocati in quiescenza
 - a) possono essere conferiti incarichi di insegnamento e di ricerca
 - b) può essere attribuita la carica di Presidente/direttore Onorario di strutture o iniziative editoriali dell'Ateneo come di seguito disciplinato fermo restando che
 - In caso di pensionamento anticipato non è possibile conferire alcuna tipologia di incarico oneroso per il quinquennio successivo alla collocazione in quiescenza
 - In caso di pensionamento di vecchiaia non è possibile conferire incarichi di studio e consulenza a titolo oneroso, tali incarichi possono essere attribuiti esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno.
2. Tutti gli incarichi e le cariche attribuibili e disciplinate con il presente regolamento possono avere durata massima di dodici mesi. Esclusivamente per gli incarichi di ricerca su progettualità internazionali potrà essere riconosciuta, previo motivata delibera delle competenti strutture, una maggiore durata, ma comunque non superiore a complessivi ventiquattro mesi dalla data di collocazione in quiescenza.
3. Il professore o il ricercatore collocato in quiescenza non può
 - a) assumere o essere titolare di cariche o incarichi gestionali o di indirizzo (Direttore, Presidente, Coordinatore, Rappresentante, Delegato e *similia*) in strutture dell'Ateneo o da esso partecipate,
 - b) essere nominato, o detenere carica di responsabile editoriale o scientifico di seriali dell'Ateneo;
 - c) partecipare a qualunque titolo, se non espressamente invitato, negli organi collegiali dell'Ateneo (Consiglio di Dipartimento, Coordinamento Corso di Studio ...)
 - d) mantenere la gestione diretta dei fondi di ricerca di cui era titolare al momento del collocamento in quiescenza.

Art. 3 Requisiti

1. L'incarico di insegnamento, di ricerca o la carica di presidente onorario può essere conferito o attribuita a professori o ricercatori in quiescenza che, all'atto della cessazione, risultino in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) abbiano svolto e regolarmente rendicontato, nel triennio accademico precedente, i compiti di didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti, secondo quanto previsto nel relativo Regolamento di Ateneo;
 - b) risultino, nel biennio solare precedente, nella condizione di aver conferito almeno due prodotti della ricerca, delle tipologie ammissibili per la procedura di Abilitazione scientifica nazionale, nel catalogo di ricerca di Ateneo, in relazione al settore concorsuale di appartenenza;
 - c) non abbiano commesso violazioni del Codice Etico o subito sanzioni disciplinari.

Art. 4 Incarico di insegnamento

1. Ai professori o ricercatori in quiescenza è possibile conferire incarichi di insegnamento in base alla disciplina del regolamento per i contratti di insegnamento di Ateneo, fermo restando i limiti temporali precedentemente definiti.
2. L'incarico può avvenire esclusivamente nell'ambito del settore scientifico disciplinare cui apparteneva al momento della cessazione, o di settore affine.
3. Per la durata dell'incarico è garantita al professore o ricercatore, la copertura assicurativa per responsabilità civili terzi e la copertura assicurativa per infortuni. Potranno altresì disporre di postazioni logistiche condivise e di eventuali spazi, laddove disponibili, messi a disposizione dai direttori di dipartimento.
4. Con la conclusione dell'incarico cessa il diritto a fruire di postazioni condivise e di eventuali spazi riservati nelle sedi di Ateneo, fatto salvo il caso in cui siano professori emeriti o onorari per i quali si applica quanto previsto dal relativo regolamento.

Art. 5 Incarico di ricerca

1. L'incarico di ricerca può essere conferito a condizione che il professore o ricercatore, risulti nei sei mesi antecedenti la collocazione in quiescenza, già responsabile scientifico o titolare di un progetto di ricerca istituzionale finanziato da soggetti

esterni all'Ateneo (Unione Europea; Amministrazioni dello Stato; Enti locali) o relativo a contratti e convenzioni per attività di ricerca il cui piano finanziario preveda, per l'anno successivo alla data del collocamento a riposo, un budget non cumulativo non inferiore a euro 50.000,00. La disponibilità di tale budget deve essere attestata dal Responsabile dei processi amministrativo-contabili del Dipartimento prima dell'attivazione della procedura per il conferimento dell'incarico.

2. L'incarico può altresì essere conferito a professori o ricercatori che, nei sei mesi antecedenti la loro collocazione in quiescenza, risultino già titolari di progetti di ricerca di Ateneo o di dipartimento pluriennali che si estendono oltre la data della collocazione in quiescenza.
3. Per la durata dell'incarico è garantita al professore o ricercatore, la copertura assicurativa per responsabilità civile terzi e la copertura assicurativa per infortuni. Quest'ultima polizza verrà attivata, di volta in volta, all'atto del conferimento dell'incarico, dal Dipartimento di afferenza su cui graveranno i relativi costi. Inoltre, qualora, considerata la tipologia di attività svolta, si rendesse necessaria una copertura assicurativa per responsabilità civile professionale questa sarà a carico del singolo professore o ricercatore che ha ottenuto l'incarico. Potranno altresì disporre di postazioni logistiche condivise e di eventuali spazi, laddove disponibili, messi a disposizione dai direttori di dipartimento.
4. Con la conclusione dell'incarico cessa il diritto a fruire di postazioni condivise e di eventuali spazi riservati nelle sedi di ateneo, fatto salvo il caso in cui siano professori emeriti o onorari per i quali si applica quanto previsto dal relativo regolamento.
5. Ai fini del conferimento dell'incarico il professore o ricercatore presentano al Dipartimento di afferenza, almeno tre mesi prima della data di collocamento a riposo, apposita domanda volta a continuare l'attività nell'ambito dei progetti di ricerca presso l'Università degli Studi di Napoli L'Orientale, corredata dall'indicazione del progetto di ricerca, della sua durata e del relativo piano finanziario.
6. Sull'istanza del professore o del ricercatore si esprime, entro il termine di trenta giorni prima della data di collocamento a riposo, il Dipartimento di afferenza che, con la stessa delibera, dispone in merito all'utilizzo di tutto quanto necessario per l'espletamento delle attività di ricerca, all'attribuzione della gestione diretta dei fondi ad altro docente del Dipartimento e all'uso degli spazi. Acquisito il parere favorevole del Dipartimento, l'incarico è conferito con contratto di lavoro autonomo sottoscritto dal Rettore e dal professore o ricercatore. Nel contratto sono indicati il progetto di ricerca, la durata, l'importo del finanziamento e le determinazioni organizzative del Dipartimento relative all'utilizzo degli spazi e delle risorse strumentali finalizzate a garantire il proseguimento delle attività di ricerca.
7. Il professore o ricercatore cui è conferito l'incarico di ricerca a titolo gratuito può conservare il coordinamento e la responsabilità scientifica del progetto di ricerca fermo restando che non può assumere il coordinamento o la responsabilità scientifica di progetti di ricerca sottoscritti in data successiva alla data del collocamento in quiescenza.

Art. 6 Carica di Presidente onorario

1. La carica di Presidente/direttore onorario di una struttura o di un seriale dell'Ateneo può essere attribuita dal Rettore previo parere favorevole del Senato Accademico su proposta motivata dell'Organo collegiale della Struttura o del Comitato Editoriale di riferimento e competenza entro e non oltre i successivi tre mesi dalla data di collocazione in quiescenza.
2. Il Presidente onorario su invito del Direttore della Struttura o del Comitato Editoriale, può
 - a. partecipare alle riunioni del organo collegiale dello stesso;
 - b. svolgere compiti di rappresentanza in occasione di eventi, manifestazioni e contesti istituzionali;
 - c. collaborare ai progetti di sviluppo delle attività della struttura/seriale da sottoporre all'approvazione dei rispettivi organi collegiali;
 - d. proporre al competente organo collegiale, l'organizzazione di iniziative scientifiche e culturali.
3. La carica di Presidente onorario non comporta alcuna retribuzione o indennità.
4. La carica di Presidente onorario dura tre anni e non può essere rinnovata.

Art. 7 Disposizioni comuni

1. Il conferimento di ogni tipo di incarico o di carica, di cui al presente regolamento, è proposto agli Organi di indirizzo e governo dell'Ateneo con apposita motivata delibera dell'Organo collegiale della struttura di riferimento assunta a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
2. Al professore o al ricercatore collocato in quiescenza, cui è conferito un incarico o una carica di cui al presente regolamento, è possibile attribuire, compatibilmente alle disponibilità logistiche della struttura, un apposito spazio esclusivo o in alternativa un locale comune, non esclusivo, funzionale all'espletamento delle attività di cui titolare. Spazi da liberare inderogabilmente entro trenta giorni dalla conclusione dell'incarico o della carica. Il conferimento di tali spazi è in capo al Direttore della Struttura.
3. Al professore o al ricercatore in quiescenza, cui è conferito un incarico di cui al presente regolamento, qualora sia riconosciuto un rimborso spese, lo stesso deve essere debitamente rendicontato e per un importo massimo preventivamente indicato in delibera dagli Organi del Dipartimento proponente. Tali rimborsi sono a carico del budget del Dipartimento proponente.
4. Il professore o il ricercatore collocato in quiescenza conserva la casella di posta elettronica dell'Ateneo per la durata dell'incarico.
5. Ai professori con titolo ministeriale di emerito o di onorario destinatari di incarichi o cariche di cui al presente regolamento, si applicano - per l'utilizzo degli spazi e dei servizi dell'ateneo, tra cui anche quello della casella di posta elettronica -, le disposizioni previste dal corrispondente regolamento in materia.

Art. 8 Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo.

2. In sede di prima applicazione, i professori e i ricercatori in quiescenza, che all'atto di emanazione del presente regolamento risultino detentori a vario titolo di incarico o di cariche presso strutture dell'ateneo o da esso partecipate, permangono nelle stesse fino e non oltre il 31.12.2022.